



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia n. 18, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Orazio Schillaci, nato a Roma (RM), il 27 aprile 1966, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2020, su parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 15 dicembre 2020

E

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, organo tecnico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in prosieguo denominato "Soprintendenza", con sede in Firenze Piazza Pitti 1, codice fiscale n. C.F.94160030485 in persona del Soprintendente dott. Andrea Pessina, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la Soprintendenza

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, è l'Ufficio periferico del *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* e ha competenza sulla tutela dei beni culturali presenti nel territorio di riferimento;





VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

VISTO il DPCM del 2 dicembre 2019 n. 169 relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Università ha un particolare interesse all'approfondimento di tematiche relative all'applicazione delle Scienze Chimiche (e, più in generale delle Scienze dei Materiali) nel campo del Restauro, Conservazione, Protezione e Valorizzazione del patrimonio Artistico-Culturale del nostro Paese (e non soltanto, considerata l'internazionalizzazione dell'Ateneo di Roma Tor Vergata);

CONSIDERATO che la Soprintendenza svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

CONSIDERATO che, nell'attuale situazione di limitate risorse disponibili, la convenzione può proporsi come base di un modello organizzativo in



grado di indirizzare e agevolare la realizzazione di progetti e di azioni comuni e integrate;

CONSIDERATO che il presente accordo di collaborazione non comporta oneri economici per le Parti

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

2.1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca nel campo della conservazione e valorizzazione del Patrimonio Artistico.

2.2. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto:

- a) l'attività di ricerca e sperimentazione di nuovi nanomateriali e nanotecnologie applicate al consolidamento e alla protezione dei materiali lapidei costituenti manufatti di interesse archeologico, architettonico e storico-artistico;
- b) la verifica della funzionalità degli interventi conservativi su manufatti di cui al punto precedente.
- c) Il monitoraggio dei parametri micro ambientali responsabili dei processi degradativi e della loro evoluzione (spazio-tempo)
- d) Il monitoraggio delle superfici di interesse architettonico e storico-artistico in termini di velocità di deposizione di agenti inquinanti e dei danni da essi provocati (all'interfase substrato/troposfera)

ART. 3



3.1 La Convenzione è a carattere non oneroso e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti firmatarie del presente atto, fatta salva la possibilità di accedere a ulteriori fonti di finanziamento esterne a seguito della partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali, europei e internazionali.

3.2 Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.

ART. 4

4.1. L'Università mette a disposizione le competenze, le professionalità, le risorse e i locali (ivi inclusi i laboratori) da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

4.2. La Soprintendenza mette a disposizione le proprie competenze, i propri laboratori ed il materiale su cui effettuare le sperimentazioni.

4.3. Le Parti sin da ora concordano che potranno partecipare alla realizzazione congiunta delle attività oggetto della collaborazione il personale dell'Università, il personale e i consulenti scientifici della Soprintendenza specificamente individuati dai responsabili scientifici dell'accordo di cui al successivo articolo 6.1.

4.4. Le Parti si impegnano a consentire l'accesso alle proprie strutture al personale partecipante alle attività oggetto del presente accordo.

ART. 5

5.1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e della Soprintendenza.

5.2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage,

le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

ART. 6

6.1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per l'Università: la Prof.ssa Valeria Conte e la Dott.ssa Federica Valentini;
- b) per la soprintendenza l'Arch. Valerio Tesi e il Dott. Pasquino Pallecchi.

6.2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 7

7.1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

7.2. Ciascuna Parte garantisce per il proprio personale una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali.

7.3. In caso di svolgimento di attività oggetto del presente Accordo di collaborazione condotte da una delle Parti presso le sedi dell'altra Parte o presso terzi, la Parte agente provvede a garantire una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile;

7.4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la

sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8

8.1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

8.2. In particolare, il logo dell'Università e quello della Soprintendenza potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

8.3. L'utilizzazione del logo dell'Università e della Soprintendenza, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 9

9.1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso scritto dell'altra Parte.

9.2. Qualora l'Università e/o la Soprintendenza intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca, previo assenso scritto dell'altra Parte.

9.3. E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, in modo confidenziale, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.



ART. 10

10.1 Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

ART. 11

11.1. Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa le informazioni, i dati e i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione e ad ammonire in tal senso il personale impegnato nelle suddette attività.

ART. 12

12.1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata con ulteriore atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 13

13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

13.2 Ai fini della stipula del presente accordo, le Parti agiranno in qualità di Titolari del trattamento dei rispettivi dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del GDPR.



Si indicano i seguenti riferimenti dei Titolari del trattamento e del Data Protection Office (D.P.O):

- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”:

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede legale in Via Cracovia, 50, CAP 00133, Roma, PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it.

Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail: rpd@uniroma2.it; PEC: rpd@pec.torvergata.it.

La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dati effettuati, è: privacy@uniroma2.it.

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato:

Titolare del Trattamento: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede legale in Firenze Piazza Pitti 1, codice fiscale n. C.F.94160030485, PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it.

Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail: rpd@beniculturali.it . Sub-responsabile della Protezione dei dati per la Soprintendenza, PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it.

13.3 Le Parti, si impegnano altresì ad adottare tutte le misure appropriate per garantire ed agevolare l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, per fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, oltre ad implementare misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati personali trattati, garantendo altresì tempi di conservazione dei dati conformi alle prescrizioni di legge in materia ed ai regolamenti attuativi interni.

13.4 L'Università, nello specifico, ha predisposto l “Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali del personale docente (professori e ricercatori)”.



ART. 14

14.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 15

15.1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

15.2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del del D.P.R. n. 642 del 1972, a carico dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", che provvede all'assolvimento con Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

IL RETTORE (F.to Prof. Orazio SHILLACI)

**PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
ELE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO**

IL SOPRINTENDENTE (F.to Dott. Andrea PESSINA)